

CONSORZIO DI BONIFICA
19 APR 2012
6817

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

ACCORDO AZIENDALE

**DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI
FERIE E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE
PIANO ANNUALE DELLE FERIE**

L'anno 2012, il giorno 19 del mese di APRILE, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Mentana, 7

TRA

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dr. Franco dalle Vacche, assistito dal Direttore Generale dr. Ing. Riccardo Roversi,

E

Le Segreterie Provinciali nelle persone di Fabrizio Tassinati (FLAI-CGIL), Davide Bergonzini (FAI-CISL), Marcello Nepoti (FILBI-UIL) e le R.S.U./R.S.A. e SINDICOB dello stesso Consorzio, rappresentate da Rossella Finchi, Gianpaolo Borgatti, Davide Aironi, Luca Bellini, Davide Elefantini, Pierantonio Beltrami, Carlo Bini, Marcello Buzzoni, Andrea Pambianchi, Mario Rizzoni, Massimo Zambardi, Michele Bottoni, Cosetta Tagliani, Alessio Vancini, Alessandro Bondesan;

PREMESSO

Che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. 5/2009, in data 1 Ottobre 2009 è stato istituito il Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA, con sede legale in Ferrara via Borgo dei Leoni n. 28, che succede nei rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti Consorzi 1° Circondario Polesine di Ferrara, 2° Circondario Polesine San Giorgio, Valli Vecchio Reno e Generale della Provincia di Ferrara.

Che il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica regola al Capo V le "Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio".

SI CONVIENE

Di stabilire, in coerenza con le previsioni contrattuali nazionali, la seguente Disciplina consorziale per la Fruizione di Ferie e Altre Assenze Giustificate, introducendo il Piano Annuale delle Ferie.



DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DI FERIE E ALTRE ASSENZE GIUSTIFICATE - PIANO ANNUALE DELLE FERIE

Articolo 1: Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina le modalità per la fruizione di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate per i dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e definisce le modalità di gestione del Piano Annuale delle Ferie, in attuazione delle previsioni dell'art. 94 del CCNL 25 marzo 2010.

Articolo 2: Entità di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate

L'entità di Ferie, Permessi e altre assenze giustificate per ogni anno solare di servizio, in accordo con quanto previsto dal CCNL, resta stabilita nel modo seguente:

- 22 giorni di Ferie (FE) in base all'art. 94 del CCNL nel caso di orario di lavoro distribuito su cinque giornate alla settimana (26 giorni nel caso di orario di lavoro distribuito su sei giornate alla settimana);
- 5 giorni di Riposi Compensativi (RC) in base all'allegato D del CCNL;
- 38 ore (5 giorni) di Permessi Ordinari (PO) in base all'art. 95 del CCNL;
- 2 giorni di Permessi Straordinari (PS) in base all'art. 96 del CCNL.

Vengono conservate a titolo personale le condizioni di miglior favore rispetto alla previsione contrattuale - ferie aggiuntive (FA), ferie opzionali (FO), maggiore ammontare di permessi - di cui godevano i dipendenti in servizio alla data del 1/10/2009, provenienti dai precedenti Consorzi (vedasi Appendice).

Articolo 3: Modalità di fruizione e di computo

Le ferie ordinarie (FE) e aggiuntive (FA), i riposi compensativi (RC) e i permessi straordinari (PS) vengono usufruiti in frazioni minime di mezza giornata, corrispondente all'intera

fascia mattutina o pomeridiana nei giorni con orario spezzato; vengono usufruiti invece per l'intera giornata nei giorni con orario continuato.

I permessi ordinari (PO), non cumulabili con le ferie ordinarie, vengono usufruiti in ore ed eventuali frazioni di ora, devono essere richiesti preventivamente e devono essere accordati come da richiesta, a meno che non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.

Nel caso in cui il dipendente abbia già esaurito la propria disponibilità di permessi ordinari (PO) e abbia l'esigenza di usufruirne ulteriormente, potrà chiedere di trasformare a tale scopo in permessi ordinari (PO) la quota necessaria, indicata dallo stesso dipendente, di ferie aggiuntive (FA) e/o di riposi compensativi (RC) ancora disponibili.

I permessi straordinari (PS), non computabili nelle ferie, possono essere accordati al personale, in circostanze speciali e subordinatamente alle esigenze del servizio, per una durata non superiore a 2 giorni all'anno, anche consecutivi.

Per usufruire dei Permessi Straordinari (PS) occorre richiamare nella domanda le circostanze speciali di carattere personale e/o familiare che la motivano.

Eventuali necessità personali legate allo stato di salute, come visite mediche o terapie periodiche, dovranno di norma essere collocate al di fuori dell'orario di lavoro; qualora ciò non sia possibile e anche in caso di indisposizioni improvvise che costringano il dipendente ad interrompere il servizio, le relative assenze dovranno essere giustificate con le modalità utilizzate per le assenze per "malattia", presentando idonea certificazione; in mancanza di tale certificazione dovranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le richieste di permessi ordinari o straordinari.

I permessi ordinari (PO) e i permessi straordinari (PS) sono usufruibili nell'anno di competenza e non sono riportabili all'anno successivo.

Le ferie ordinarie (FE), le eventuali ferie aggiuntive (FA) e i riposi compensativi (RC) devono essere usufruiti entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza; conseguentemente, qualora non siano stati usufruiti nell'anno di competenza, vengono riportati al primo semestre dell'anno successivo.

Esclusivamente nel caso in cui eccezionali esigenze di servizio, oppure interruzioni per sopravvenuti malattia o infortunio, impedissero il godimento di una parte di ferie ordinarie (FE), di ferie aggiuntive (FA) e di riposi compensativi (RC) entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, questa parte soltanto, previa specifica autorizzazione, potrà essere usufruita entro il termine posticipato dei 18 mesi successivi all'anno di competenza (pertanto entro giugno del secondo anno).

* In merito alla trasportabilità dei permessi ordinari (PO) all'anno successivo, si rimanda ad un successivo approfondimento.

Barbanti M.

Rossello F.

Dei

Resta stabilito che tutte le tipologie di assenze giustificate - ferie ordinarie (FE) e aggiuntive (FA), riposi compensativi (RC), permessi ordinari (PO) e permessi straordinari (PS) - sono usufruibili in qualunque periodo dell'anno di competenza, anche in anticipo rispetto alla maturazione del relativo diritto; in caso di interruzione del rapporto in corso d'anno, si procederà ai conseguenti conguagli.

Al solo fine del computo, tutte le assenze giustificate vengono trasformate in ore e frazioni di ore e vengono sottratte dal monte ore complessivo, mantenendo nel contempo, per ogni singola posizione, la distinzione delle quantità di assenze effettuate per ciascuna tipologia disponibile, quali ferie ordinarie (FE) di contratto, ferie aggiuntive (FA), riposi compensativi (RC), permessi ordinari (PO) e permessi straordinari (PS).

Il Consorzio può stabilire la chiusura delle Sedi e dei Centri Operativi in giornate particolari: in tal caso verranno computate corrispondenti giornate di assenze giustificate, secondo le tipologie (FE, RC, PO, ecc.) indicate da ciascun dipendente.

Articolo 3: Obbligatorietà della fruizione delle ferie


L'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il principio secondo cui le ferie sono irrinunciabili e l'art. 2109 del Codice Civile stabilisce che *"le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente per integrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa"*.

L'art. 94 del CCNL prevede che *"per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni"*. Ribadisce anche che *"le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente"*.


L'obbligo della fruizione delle ferie, in quanto diritto inderogabile e irrinunciabile del dipendente, si riferisce alle giornate di ferie ordinarie di contratto (FE).

Articolo 4: Piano Annuale Ferie

L'art. 94 del CCNL specifica che *"il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguardo, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell'irrigazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispone appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti"*.





In linea di massima l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze dei servizi, terrà conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria richiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre."

Per corrispondere alle previsioni contrattuali, è necessario introdurre una razionale programmazione delle ferie estesa a tutti i dipendenti, attraverso l'introduzione del Piano Annuale delle Ferie, che si riferisce al periodo della durata di un anno, costituito dal secondo semestre dell'anno di competenza e dal primo semestre dell'anno successivo.

Ogni dipendente presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, la propria proposta annuale riguardante come intende usufruire dei giorni di ferie ordinarie (FE) di sua spettanza.

La proposta potrà essere avanzata dal dipendente entro il mese di marzo anche soltanto per il secondo semestre dell'anno in corso; in tal caso dovrà integrare entro ottobre la propria proposta, estendendola al primo semestre dell'anno successivo, a completare il periodo di un anno di programmazione delle ferie ordinarie (FE).

Il Piano Annuale Ferie viene predisposto entro il mese di aprile di ogni anno da ciascun Quadro per il personale del Settore/Sezione di cui è responsabile, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente competente, tenendo conto delle proposte di ciascun dipendente, ove ciò sia compatibile con le esigenze dei servizi; ciascun Quadro, dopo aver ricevuto l'eventuale proposta integrativa di ottobre, relativa al piano ferie del primo semestre dell'anno successivo, completa la predisposizione del Piano entro novembre di ogni anno.

Ogni dipendente è tenuto a rispettare il Piano Ferie predisposto; tuttavia ciascuno, per esigenze personali, potrà richiedere tempestivamente al proprio Quadro responsabile di apportare modifiche al Piano Annuale Ferie che prevedano di spostare le date di fruizione delle proprie giornate di ferie.

La richiesta di modifica sarà valutata dal Quadro responsabile e dal Dirigente competente in relazione alle esigenze dei servizi.

In ogni caso tutte le giornate di ferie ordinarie (FE) di spettanza dovranno essere programmate e usufruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza, fatte salve le circostanze eccezionali, già introdotte all'art. 3, che consentono di posticipare tale termine al primo semestre del secondo anno successivo a quello di competenza.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 5: Termini di prima applicazione

In fase di prima applicazione dovranno essere rispettati i seguenti termini:

Bu
33/2/2012
alghit
Dele
M.B.
Provo
Rossella Fundi
B
Alvino
g/s

APPENDICE

Sintesi delle situazioni di miglior favore vigenti negli ex Consorzi soppressi il 30/9/2010

▪ Ex Primo Circondario:

- **5 giorni** di ferie aggiuntive (FA) per i dipendenti **assunti prima del 2000** (accordo Del. n. 255 del 20/12/1999);
- **2 giorni** di ferie aggiuntive (FA) per i dipendenti **assunti dopo il 2000** (accordo Del. n. 255 del 20/12/1999).

I giorni di ferie aggiuntive (FA), unitamente ai 5 giorni di riposi compensativi (RC), sono classificati come giorni di **ferie opzionali (FO)**, che assommano pertanto a **10 giorni** complessivi per gli assunti **prima del 2000** e **7 giorni** complessivi per gli assunti **successivamente** a tale anno; i giorni di ferie opzionali, a richiesta del Dipendente, possono essere non usufruiti, ma liquidati in busta paga.

▪ Ex Secondo Circondario: non erano stabilite condizioni diverse da quelle contrattuali

▪ Ex Valli Vecchio Reno:

- **2 giorni** di ferie aggiuntive (FA): accordo del 4 Aprile 1973 tra la Commissaria Regionale del Consorzio e la Commissione Interna;
- **1 giorno** di riposo compensativo (RC) aggiuntivo: deliberazione commissariale n. 32 del 25 Maggio 1979;
- **20 ore** di permesso ordinario (PO) aggiuntive derivanti da un accordo aziendale di lontana origine.

▪ Ex Generale:

- **3 giorni** di ferie aggiuntive (FA) derivanti da accordo di lontana origine.

[Handwritten signatures and notes]

Prossimo Fondo Zamboni M.

algh. Mle

San. Mle

M. ce (sen)


And B

Alun

9/5


IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(dr Franco Dalle Vacche)




I SEGRETARI PROVINCIALI


FLAI-CGIL



FAI-CISL



FILBI-UIL



LE RSU/RSA E SINDICOB

DEL CONSORZIO

Rossella Finchi 

Gianpaolo Borgatti 

Davide Aironi 

Luca Bellini 

Davide Elefantini 


Pierantonio Beltrami 


Carlo Bini 

Marcello Buzzoni 

Andrea Pambianchi 

Mario Rizzoni

Massimo Zambardi 

Michele Bottoni 

Cosetta Tagliani 

Alessio Vancini 

Alessandro Bondesan

